

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. II
n. 7

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2006

Introduzione dell’articolo 67-*bis*

ONOREVOLI SENATORI. – Il costante ed inarrestabile incremento del consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche diffuso, senza distinzione di estrazione sociale e di censo, in ogni settore della popolazione, rappresenta un evidente ed oggettivo fattore di allarme sociale.

Per questa ragione, pertanto, al di là dei fatti penalmente rilevanti, frequentemente associati a questo tipo di comportamenti, è necessario porre in essere tutte le azioni finalizzate alla tutela della salute individuale e collettiva.

Sulla base degli studi epidemiologici oggi disponibili si è raggiunto un grado di ragionevole convinzione sul fatto che le sostanze psico-attive (di cui alcol e droga fanno parte) influenzano e condizionano attenzione, concentrazione ed adeguatezza di risposta a un dato stimolo, o riducendo i tempi di reazione, oppure esasperandoli, per eccessiva fiducia, per aumento della aggressività, o per sotto stima del rischio per effetto, ad esempio, di stimolanti.

Una conferma in proposito arriva dai dati riguardanti gli incidenti registrati sulle strade italiane: su circa 170.000 incidenti registrati, infatti, circa 50.000 sono da attribuire agli effetti di un'elevata concentrazione di alcol nell'organismo.

Da una ricerca condotta dall'Ufficio superiore della Sanità su un campione di 200 soggetti deceduti per infortunio stradale, gli esami biochimico-tossicologici hanno rilevato positività all'etanolo nel 19,2 per cento dei casi e positività a sostanza psicotrope, diverse dall'alcol, nel 18,6 per cento dei casi.

Correttamente il legislatore è intervenuto con gli articoli 186 e 187 del codice della strada al fine di prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, con misure preventive e repressive, ritenendo che l'assunzione di queste sostanze non possa essere considerata alla stregua di un semplice fatto «personale», ma che ci si trovi in presenza di un elemento di pericolosità sociale.

Con la medesima finalità si è dunque ritenuto di dover procedere alla presentazione di questa proposta di modifica del Regolamento del Senato, ritenendo che l'assunzione di sostanze psico-attive da parte di Senatori, non soltanto possa rappresentare una turbativa al regolare svolgimento dei lavori del Senato, ma sia anche un esempio negativo per i cittadini e arrechi un forte nocumento all'immagine dell'Istituzione stessa.

Si è quindi proceduto in tal senso con l'introduzione nel capo IX (*Dell'ordine delle sedute, della polizia del Senato e delle tribune*) di un articolo aggiuntivo che autorizza il Presidente a verificare che i comportamenti di cui al comma 1 dell'articolo 66 e comma 1 dell'articolo 67, siano riferibili o meno all'assunzione di sostanze psico-attive.

Al comma 2 del medesimo articolo si prevede, inoltre, che in caso di positività alle verifiche di cui sopra o in caso di rifiuto degli accertamenti da parte dell'interessato, che il Presidente possa proporre al Consiglio di Presidenza di deliberare l'interdizione della partecipazione ai lavori del Senato del senatore stesso per un periodo non inferiore ai 10 e non superiore ai 100 giorni di seduta.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Dopo l'articolo 67, è inserito il seguente:

«Art. 67-*bis*.

1. Nei casi previsti dall'articolo 66, comma 1, e dall'articolo 67, comma 1, il Presidente, quando ha ragionevoli motivi di ritenere, anche ai fini dell'ordinato svolgimento della seduta, che i comportamenti del Senatore siano determinati da ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, tali da determinare un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, ovvero dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può disporre sullo stesso accertamenti sanitari ovvero sottoporlo a prove presso le strutture sanitarie del Senato.

2. Qualora gli accertamenti di cui al comma 1 diano esito positivo ovvero in caso di rifiuto degli accertamenti stessi, il Presidente può proporre al Consiglio di Presidenza, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, di deliberare nei confronti del senatore l'interdizione a partecipare ai lavori del Senato per un periodo non inferiore ai 10 e non superiore ai 100 giorni di seduta».

